



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XV LEGISLATURA

Testo unificato
"Interventi di contrasto delle discriminazioni
determinate dall'orientamento sessuale,
dall'identità di genere o dall'intersessualità"

dei disegni di legge:

2-351 "Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità" (proponente signor Zanella) e
n. 11 "Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" (proponenti consiglieri Civico, Passamani, Detomas, Baratter e Bottamedi)

- Relazione di maggioranza: consigliere Giuseppe Detomas
- Testo unificato

Trento, 15 luglio 2014



Spettabile
Quarta Commissione permanente
del Consiglio provinciale
S E D E

**Relazione di maggioranza al testo unificato
"Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento
sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità"**

dei disegni di legge:

- n. 2-351** "Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità" (proponente signor Zanella) e
n. 11 "Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" (proponenti consiglieri Civico, Passamani, Detomas, Baratter e Bottamedi)

Relatore di maggioranza cons. Giuseppe Detomas

Il disegno di legge n. 2-351 "Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità", primo firmatario signor Paolo Zanella, è un disegno di legge d'iniziativa popolare presentato nella XIV legislatura provinciale e riportato nella XV ai sensi dell'articolo 132, comma 2, del regolamento interno. Nella XIV legislatura, l'8 novembre 2012, è stato presentato il disegno di legge n. 351, assegnato, il 18 dicembre 2012, alla Quarta Commissione permanente, la quale, al termine di un lungo lavoro istruttorio, ha licenziato, approvando, un testo unificato composto dal disegno di legge n. 351 e da un disegno di legge d'iniziativa consigliere, il n. 353. Sopraggiunta la fine della XIV legislatura e non avendo l'Aula dato avvio all'esame, il testo unificato prodotto dalla Commissione è decaduto e l'esame del disegno di legge n. 351 è stato riportato alla XV legislatura dove, divenuto il numero 2-351, è stato assegnato, il 17 dicembre 2013, alla Quarta Commissione permanente.

Nella seduta del 30 gennaio 2014, la Commissione ha dato avvio all'esame del disegno di legge, la cui istruttoria ha ritenuto di condividere con la Quinta Commissione permanente, i cui componenti sono stati invitati a prendere parte ai lavori, in quanto il disegno di legge reca disposizioni che afferiscono anche agli ambiti della cultura e dell'istruzione e formazione.

Data per letta la relazione accompagnatoria, il signor Zanella ha illustrato alla Commissione il disegno di legge di cui ha ricordato la storia, frutto di un'iniziativa promossa dalle associazioni Arcigay e ArciLesbica del Trentino, per la quale sono state raccolte 7.000 firme. Ha evidenziato due aspetti molto importanti dell'iniziativa che sono: l'eterogeneità della platea che l'ha sostenuta, composta da giovani e anziani, da persone di diversa estrazione politica e sociale, da residenti in città e nelle valli, e la sensibilità della comunità al tema, provata dall'elevato numero di firme raccolte. Ha ripercorso il lavoro istruttorio condotto dalla Quarta Commissione della XIV legislatura che aveva portato all'approvazione di un testo poi non approdato in Aula a causa del sopraggiungere della fine della legislatura. Venendo al tema delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere o dall'intersessualità ha fatto presente che il numero dei suicidi o degli atti di violenza a esse riconducibili è crescente e che, pertanto, serve promuovere una politica inclusiva che favorisca un cambiamento culturale per arginare il dilagare degli atti di bullismo e di violenza; in proposito, ha ricordato un pensiero della filosofa statunitense, Martha Nussbaum, che invita a superare la politica del disgusto per una politica dell'umanità. In conclusione, ha brevemente descritto le azioni promosse, attraverso il disegno di legge, che comportano una serie d'interventi di formazione e d'informazione, in ambito lavorativo, scolastico, dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, volte al perseguimento delle finalità enunciate nell'articolo 1.

L'assessora Ferrari ha dichiarato la disponibilità della Giunta provinciale a discutere e a riprendere il lavoro prodotto nella scorsa legislatura, che a suo avviso rappresenta un buon punto di partenza.

È poi intervenuta la consigliera Plotegher che ha considerato l'iniziativa un'importante scommessa politica per conseguire una reale affermazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione. Inoltre, ha fatto presente che più che di omosessualità sarebbe più corretto parlare di omoaffettività per far capire l'importanza di riconoscere alle persone la libertà di vivere la propria affettività, senza con questo mettere in discussione i valori della famiglia tradizionale.

Il consigliere Civico ha comunicato l'intenzione di presentare un disegno di legge al fine di recuperare, attraverso l'abbinamento ai sensi dell'articolo 100 del regolamento interno e la conseguente unificazione delle due proposte, il testo licenziato nella scorsa legislatura, per evitare di emendare il disegno di legge n. 2-351. La proposta del Consigliere è stata condivisa del signor Zanella e dalla maggioranza della Commissione.

Il Sottoscritto ha ritenuto che il testo elaborato nella XIV legislatura rappresenti un'opportunità perché costituisce una valida base di lavoro ma ha tenuto ad assicurare che il suo recupero non avrebbe comportato alcuna limitazione al dibattito e alle riflessioni della Commissione, alla quale ha garantito il rispetto degli spazi per i dovuti approfondimenti.

Nella seduta del 26 febbraio, data per letta la relazione accompagnatoria, il consigliere Civico ha presentato il disegno di legge n. 11 "Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", in qualità di primo firmatario, di cui ha ricordato la finalità più tecnica che politica, precisando che il focus della discussione della Commissione deve restare il contrasto alle discriminazioni rispetto all'orientamento sessuale delle persone.

È stato, così, costituito un gruppo di lavoro per l'unificazione dei due disegni di legge, composto dai due proponenti, dalla consigliera Plotegher e dalla Presidente della Quinta Commissione, consigliera Maestri, nonché dal Sottoscritto in qualità di coordinatore.

Il gruppo di lavoro ha ripreso il testo licenziato dalla Quarta Commissione della XIV legislatura, apportando solo alcune modifiche tecniche. Il testo unificato è stato poi sottoscritto dal signor Zanella e dal consigliere Civico il 7 maggio 2014.

In conformità alle nuove disposizioni introdotte con la XV legislatura sull'analisi economico-finanziaria dei disegni di legge è stata compilata l'apposita scheda che è stata inviata ai competenti uffici della Giunta provinciale per la sua verifica ed eventuale integrazione.


Nella seduta del 20 maggio si è svolto un fitto programma di audizioni, precedentemente deciso nella seduta del 15 aprile, che ha fornito alla Commissione molti spunti di riflessioni. Sono intervenuti: il Consiglio delle autonomie locali e il Consorzio dei comuni trentini, il Difensore civico, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il Centro di studi interdisciplinari di genere, il Forum trentino per la pace e i diritti umani, il Consiglio provinciale dei giovani, la Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, il Comitato provinciale per le comunicazioni, l'associazione Arcigay del Trentino 8 Luglio, l'associazione ArciLesbica Trentino-Alto Adige L'Altra Venere, l'Associazione genitori di omosessuali (AGEDO), il Comitato laici trentini per i diritti civili, l'associazione Famiglie arcobaleno, l'associazione Genitori Rainbow Trento, l'Associazione genitori scuole cattoliche (AGeSC), l'Associazione nazionale famiglie numerose, l'Associazione Sentinelle in piedi - Trento, l'Associazione trentina della famiglia, il Forum delle associazioni familiari del Trentino, l'INER Trento - Istituto per l'educazione alla sessualità e alla fertilità, il Movimento trentino per la vita.

Le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali sono allegate alla presente ai sensi dell'articolo 134 bis del regolamento interno.

Nella seduta del 30 giugno, ritenuto di rinviare l'esame dell'articolato alla discussione in Aula, è stato presentato un ordine del giorno di non passaggio alla discussione articolata del testo unificato dei disegni di legge n. 2-351 e n. 11 che è stato approvato dalla Commissione con 4 voti favorevoli (PATT, PD del Trentino, UAL e UPT) e 1 voto contrario (Progetto Trentino).

- firma relatore -
cons. Giuseppe Detomas

Trento, 14 luglio 2014





Trento, 20 maggio 2014
EP/et

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0007534/A

Trento, 20/05/2014

Egregio Signor
avv Giuseppe Detomas
Presidente
Quarta Commissione permanente
Consiglio provinciale
Via Mancini, 27
38100 TRENTO

OGGETTO: consultazione in merito al testo unificato dei ddl n. 351 "Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità" (proponente signor Zanella) e n. 11 "Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" (proponenti consiglieri Civico, Passamani, Detomas, Baratter e Bottamedi).

Egregio Presidente,

La ringrazio anzitutto per l'attenzione confermata al Consiglio delle autonomie locali attraverso l'invito a presenziare all'odierna consultazione, che permette di proseguire un dialogo istituzionale di fondamentale importanza tra legislatore provinciale ed enti locali.

Ricordando come circa un anno fa il mio Predecessore interveniva su analogo ddl della precedente legislatura, non posso che esprimere il sincero auspicio che il testo unificato in esame prosegua stavolta rapidamente il suo iter fino alla definitiva approvazione in Aula.

Esso costituisce, infatti, un significativo segnale della consapevolezza maturata dal legislatore trentino – e quindi dalla società trentina - circa l'importanza di abbattere le barriere di pregiudizio per conseguire il benessere della società nel suo complesso.

Il tema è particolarmente attuale: alcune regioni sono state più precocemente sensibili (la Toscana ha una legge in materia dal 2004, la Liguria dal 2009), alcune ne stanno discutendo in questo stesso periodo (Umbria, Sicilia), la legge delle Marche è dello scorso anno.

Di seguito sottopongo all'attenzione di Codesta Commissione alcune considerazioni nel merito.

L'art. 9, comma 2, secondo periodo, prevede un aggravamento delle sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi nei casi in cui le violazioni evidenzino una discriminazione fondata in particolare sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sull'intersessualità.

Posto che i criteri generali atti a determinare nel concreto la sanzione disciplinare sono oggetto di contrattazione tra parte datoriale e parte sindacale, al fine di evitare contestazioni in sede applicativa qualora detto aggravamento non fosse previsto nel contratto collettivo di comparto, appare opportuno modificare il periodo nei seguenti termini:



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

“La Provincia e l’organismo rappresentativo degli enti locali si adoperano affinché nei contratti collettivi di comparto sia previsto un aggravamento delle sanzioni disciplinari nei casi in cui le violazioni evidenzino una discriminazione fondata in particolare sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sull’intersessualità”.

L’**art. 10** impegna la Provincia ad attuare e promuovere specifiche attività formative relative al contrasto dell’omofobia per il personale provinciale, delle istituzioni scolastiche e formative, per l’APSS e per gli enti strumentali della Provincia.

Anche con riferimento al personale delle amministrazioni locali va rilevata l’opportunità di simili iniziative di formazione e sensibilizzazione. Pertanto il primo comma potrebbe essere riformulato come segue:

“La Provincia e gli enti locali attuano specifiche attività formative, rivolte al proprio personale, sui temi oggetto di questa legge.”

Ad integrazione di quanto previsto all’**art. 15**, si chiede di prendere in considerazione l’ipotesi di assegnare alla Consigliera di parità il compito di rilevare la presenza di eventuali disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi affermati dal presente provvedimento.

Fermo restando quanto già previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010 (Promozione e sviluppo dell’economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese), si chiede di valutare l’opportunità di prevedere la promozione da parte della Provincia dell’adozione di standard di **responsabilità sociale** (quali la Social Accountability 8000) da parte delle aziende operanti sul territorio, per le finalità perseguite dal presente provvedimento.

Distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



Testo unificato dei disegni di legge n. 2-351 "Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità" (proponente signor Zanella) e n. 11 "Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" (proponenti consiglieri Civico, Passamani, Detomas, Baratter e Bottamedi)

Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità

TESTO CORRETTO DALLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI
COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO
INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E RESPINTO
IN DATA 30.06.2014

INDICE

- Art. 1 - *Finalità e oggetto*
- Art. 2 - *Definizioni*
- Art. 3 - *Realizzazione degli interventi*
- Art. 4 - *Azioni di coordinamento e impulso*
- Art. 5 - *Azioni di sensibilizzazione culturale*
- Art. 6 - *Interventi in materia di lavoro*
- Art. 7 - *Interventi per l'inclusione sociale*
- Art. 8 - *Interventi nell'ambito dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari*
- Art. 9 - *Modalità linguistiche, comportamentali e valutazione dei rischi*
- Art. 10 - *Interventi di formazione della Provincia e dei propri enti strumentali*
- Art. 11 - *Informazione e comunicazione*
- Art. 12 - *Osservatorio sulle discriminazioni*
- Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)*
- Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*
- Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)*
- Art. 16 - *Informazione al Consiglio provinciale*
- Art. 17 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento promuove la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra gli individui, anche all'interno della loro dimensione affettiva, e garantisce la parità di diritti di ogni persona, considerando ogni discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alla condizione di intersessualità come una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. Questa legge individua misure per il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sull'intersessualità e per la sensibilizzazione sui fenomeni dell'omofobia, della transfobia e del bullismo omofobico nel più ampio contesto delle azioni di contrasto alle discriminazioni.

3. In attuazione delle finalità di questa legge, la Provincia garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi provinciali, escludendo ogni discriminazione individuata dal comma 1.

4. La Provincia valorizza il ruolo e l'apporto dei soggetti del terzo settore che hanno come obiettivo l'attuazione delle finalità di questa legge.

Art. 2 *Definizioni*

1. Nell'ambito di questa legge si applicano le definizioni contenute nella legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), e le seguenti:

- a) "identità di genere": la percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita;
- b) "orientamento sessuale": la direzione dell'attrazione affettiva e sessuale verso altre persone, che può essere eterosessuale, omosessuale o bisessuale;
- c) "intersessualità": condizione della persona che, per cause genetiche, nasce con i genitali o i caratteri sessuali secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili;
- d) "transessuale": persona che sente in modo persistente di appartenere a un genere opposto e, per questo, compie un percorso di transizione che generalmente si conclude con la riassegnazione chirurgica del sesso;
- e) "transgender": persona che non si riconosce nei modelli correnti di identità e di ruolo di genere, ritenendoli non pienamente rappresentativi della propria esperienza.

2. La declinazione grammaticale maschile dei termini che identificano i destinatari di questa legge è inclusiva dei beneficiari che hanno un'identità femminile.

Art. 3 *Realizzazione degli interventi*

1. All'attuazione di questa legge provvedono la Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, favorendo anche il coinvolgimento delle associazioni locali che perseguono le finalità previste dall'articolo 1.

2. La Provincia promuove la creazione di reti territoriali contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere per la realizzazione di interventi di informazione, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi, nell'ambito dei soggetti del sistema integrato dei servizi sociali previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e valorizza l'apporto delle associazioni che perseguono le finalità indicate nell'articolo 1 nell'ideazione, nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge, secondo quanto disposto dalla legislazione provinciale.

3. La Provincia può aderire a enti o a organismi nazionali e sovranazionali che perseguono le finalità di questa legge.

Art. 4 *Azioni di coordinamento e impulso*

1. La Provincia garantisce il coordinamento tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione di questa legge, quali, in particolare, quelle competenti in materia di pari

opportunità, di istruzione, di lavoro, di sanità e sociale.

2. La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità svolge la funzione di coordinamento prevista dal comma 1, costituisce riferimento per il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, riceve le segnalazioni delle situazioni di discriminazione e ne informa gli enti locali e le strutture provinciali competenti.

Art. 5

Azioni di sensibilizzazione culturale

1. Nell'ambito della promozione della cultura di genere prevista dall'articolo 9 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, la Provincia sostiene azioni di sensibilizzazione riguardanti il pluralismo dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, con particolare riguardo all'affettività e alla sessualità.

2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, la Provincia promuove, secondo un approccio inclusivo, la realizzazione di specifici progetti e attività sui temi dell'educazione alla sessualità e all'affettività, della promozione della salute e della prevenzione e del contrasto al bullismo omofobico.

Art. 6

Interventi in materia di lavoro

1. La Provincia, attraverso il piano degli interventi di politica del lavoro previsto dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), favorisce l'inserimento lavorativo e la riqualificazione professionale delle persone che per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità sono discriminate o esposte al rischio di marginalizzazione o esclusione, in particolare delle persone transessuali e transgender.

2. Le azioni previste dal piano per agevolare l'inclusione lavorativa dei soggetti individuati dal comma 1 possono essere dirette alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro e prevedere specifici programmi di accompagnamento e di riqualificazione dei lavoratori discriminati.

Art. 7

Interventi per l'inclusione sociale

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, contrastano le forme di discriminazione previste dall'articolo 1 nell'ambito degli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale previsti dall'articolo 33 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, in particolare attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione della collettività e attività di sostegno ai singoli a rischio di emarginazione sociale in ragione della loro identità di genere o della loro condizione di intersessualità.

Art. 8

Interventi nell'ambito dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari

1. Ciascuno può, nel rispetto delle norme statali in materia di capacità giuridica e di rappresentanza, designare una persona a sostenerlo per ogni esigenza assistenziale e psicologica in caso di fruizione di servizi presso le strutture sanitarie, socio-assistenziali e

socio-sanitarie che erogano prestazioni per conto dell'ente pubblico. Tale persona ha il diritto di accedere alle strutture nel rispetto delle modalità stabilite dai regolamenti delle stesse e di essere informato sulle condizioni del designante, se ciò è previsto dallo stesso. La Giunta provinciale disciplina le modalità di designazione e di informatizzazione ai fini della conoscibilità da parte del personale coinvolto nell'erogazione dei servizi.

2. I consultori previsti dalla legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia), svolgono le proprie attività di informazione, assistenza, sostegno psicologico e consulenza anche in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alla condizione di intersessualità.

3. Le strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie individuate dal comma 1 tengono in considerazione le esigenze derivanti dall'identità di genere degli assistiti.

Art. 9

Modalità linguistiche, comportamentali e valutazione dei rischi

1. Per la salvaguardia del diritto di ogni persona alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, la Provincia promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere all'interno dell'organizzazione lavorativa e nei rapporti con il pubblico. A tal fine la Provincia adotta modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto dei principi di questa legge.

2. Il codice di comportamento dei dipendenti provinciali previsto dall'articolo 46 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), tiene conto dei principi individuati nell'articolo 1. Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi, la sanzione è aggravata se le violazioni evidenziano una discriminazione fondata in particolare sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sull'intersessualità.

3. Per la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la Provincia comprende le situazioni oggetto di questa legge tra i fattori esaminati nell'ambito della valutazione dello stress lavoro-correlato e dei rischi connessi alle differenze di genere prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. Per l'attuazione dei principi di questo articolo, la Provincia impartisce direttive ai propri enti strumentali, nel rispetto della relativa autonomia gestionale e organizzativa.

Art. 10

Interventi di formazione della Provincia e dei propri enti strumentali

1. La Provincia attua specifiche attività formative, rivolte a tutto il personale, sui temi oggetto di questa legge.

2. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, la Provincia promuove la realizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento del personale sui temi oggetto di questa legge.

3. La Provincia impartisce all'Azienda provinciale per i servizi sanitari direttive per la realizzazione di specifici programmi formativi destinati al personale sanitario e socio-sanitario. Gli interventi formativi previsti dall'articolo 36, commi 2 e 3, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 tengono conto delle finalità di questa legge.

4. La Provincia adotta direttive nei confronti dei propri enti strumentali per le finalità

previste da questo articolo, nel rispetto della loro autonomia gestionale e organizzativa.

Art. 11

Informazione e comunicazione

1. La Provincia, anche in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni che perseguono le finalità di questa legge, attua campagne di informazione e di comunicazione sui temi oggetto di questa legge nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione provinciale, privilegiando il ricorso a strumenti educativi e culturali innovativi, idonei a raggiungere un elevato numero di utenti.

Art. 12

Osservatorio sulle discriminazioni

1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge la Provincia svolge le funzioni di osservatorio per il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalla condizione di intersessualità, nel rispetto delle misure per la razionalizzazione della raccolta dei dati previste dalla legislazione provinciale in materia di attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Per lo svolgimento delle funzioni previste da questo comma, la Provincia può collaborare anche con le associazioni che perseguono le finalità di questa legge.

2. In particolare tramite l'osservatorio la Provincia:

- a) elabora e sistematizza i dati che emergono dalla società civile in riferimento ai temi oggetto di questa legge e ai fenomeni di discriminazione previsti dal comma 1;
- b) analizza e interpreta i dati;
- c) divulga i dati anche tramite specifiche pubblicazioni.

3. Le funzioni di osservatorio sulle discriminazioni sono svolte in coordinamento con quelle dell'osservatorio delle pari opportunità previsto dall'articolo 7 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012.

Art. 13

Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Il comitato concorre al conseguimento degli obiettivi individuati dall'articolo 1 della legge provinciale concernente "Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità". In particolare il comitato, nell'ambito delle sue funzioni di monitoraggio previste dal comma 1, lettera a), numero 6), effettua una rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alle pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere delle persone. Nell'ambito delle sue funzioni di disciplina dell'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla società concessionaria pubblica, previste dal comma 1, lettera a), numero 3), il comitato garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione per la trattazione delle tematiche della legge provinciale concernente "Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità"."

Art. 14

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
(legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"m bis) favorire percorsi di crescita senza alcuna discriminazione determinata dal genere, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e dall'intersessualità e contrastare tali discriminazioni;"

Art. 15

*Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13
(legge provinciale sulle pari opportunità 2012)*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 è sostituito dal seguente:

"3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto e di consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione alle forme di discriminazione contrastate dalla legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2 (Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità), e dalla legge provinciale concernente "Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità"."

Art. 16

Informazione al Consiglio provinciale

1. Ogni due anni la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

2. Per verificare lo stato di attuazione di questa legge, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale può convocare i soggetti che danno attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, promuovendo un confronto con i rappresentanti delle reti territoriali previste dall'articolo 3, comma 2. Le associazioni locali che perseguono le finalità previste dall'articolo 1 possono informare la competente commissione permanente del Consiglio provinciale circa situazioni rilevanti per l'attuazione di questa legge.

Art. 17

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.